LOTTO 4

CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE

Effetto dalle ore 24.00 del:	31.12.2026
Scadenza alle 24.00 del:	31.12.2030
Codice CIG:	_____

SOMMARIO

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA 1
SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO 2
Art. 2.1 - Definizioni valide per tutte le Sezioni 2
Art. 2.2 - Descrizione del rischio 2
SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 3
Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione 3
Art. 3.2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 3
Art. 3.3 - Regolazione del premio 3
Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede 3
Art. 3.5 - Diminuzione del rischio 4
Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi 4
Art. 3.7 - Cessazione del rischio 4
Art. 3.8 - Recesso dal contratto 4
Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione 4
Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori 4
Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate 5
Art. 3.12 - Oneri Fiscali 5
Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili 5
Art. 3.14 - Interpretazione del contratto 5
Art. 3.15 - Clausola Consip 5
Art. 3.16 - Statistiche sinistri 5
Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari 5
Art. 3.18 - Trattamento dei dati 6
Art. 3.19 - Coassicurazione e delega 6
Art. 3.20 - Clausola Broker 6
Art. 3.21 - Embargo e sanzioni 6
Art. 3.22 - Territorialità e giurisdizione 7
Art. 3.23 - Clausola di raccordo 7
SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE 8
Art. 4.1 - Definizioni valide per la sezione Responsabilità Civile Patrimoniale 8
Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione 9
Art. 4.3 - Periodo di efficacia dell'assicurazione 9
Art. 4.4 - Esclusioni 10
Art. 4.5 - Massimali 10
Art. 4.6 - Deeming Clause 10
Art. 4.7 - Attività di rappresentanza - Personale distaccato 10
Art. 4.8 - Estensione D. Lgs. 81/2008 11
Art. 4.9 - Ecologia e Ambiente 11
Art. 4.10 - Interruzione o sospensione di attività di terzi 11
Art. 4.11 - Assunzione e gestione del personale 11
Art. 4.12 - D. Lgs. 101/2018 ss.mm.ii e GDPR 11
Art. 4.13 - Vincolo di solidarietà esteso 11
Art. 4.14 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii 11
Art. 4.15 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici 12
Art. 4.16 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii 12
Art. 4.17 - Estensione della copertura professionale del Verificatore interno di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii 13
Art. 4.18 - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge 13
Art. 4.19 - Attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile del servizio finanziario 13
Art. 4.20 - Attività dipendenti legali 13
Art. 4.21 - Levata protesti 13
Art. 4.22 - Perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica avanzati 13
SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI 14
Art. 5.1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi 14
Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali 14
Art. 5.3 - Sinistri in serie 14
Art. 5.4 - Franchigia frontale 14
SEZIONE 6 - NORME VALIDE PER IL PROGETTISTA INTERNO 15
Art. 6.1 - Definizioni valide per la Sezione del progettista interno 15
Art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione 15
Art. 6.3 - Efficacia della garanzia 16
Art. 6.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione 16
Art. 6.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione 16
Art. 6.6 - Rischio cyber 16
Art. 6.7 - Durata dell'assicurazione 17
Art. 6.8 - Proroga dell'assicurazione 17
Art. 6.9 - Estensione territoriale 17
Art. 6.10 - Massimale di assicurazione 17
Art. 6.11 - Pluralità di assicurati 17

Art. 6.12 - Vincolo di solidarietà 17
Art. 6.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 17
Art. 6.14 - Dichiarazioni 18
Art. 6.15 - Altre Assicurazioni 18
Art. 6.16 - Pagamento del Premio 18
Art. 6.17 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente 18
Art. 6.18 - Disdetta in caso di sinistro 18
Art. 6.19 - Notifica di Accettazione 18
Art. 6.20 - Norme di rinvio 18
Art. 6.21 - Elementi per il conteggio del premio 18
SEZIONE 7 - NORME VALIDE PER IL VERIFICATORE INTERNO 21
Art. 7.1 - Definizioni valide per la Sezione del verificatore interno 21
Art. 7.2 - Oggetto dell'assicurazione 22
Art. 7.3 - Efficacia della garanzia 22
Art. 7.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione 22
Art. 7.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione 22
Art. 7.6 - Rischio cyber 23
Art. 7.7 - Durata dell'assicurazione 23
Art. 7.8 - Proroga dell'assicurazione 23
Art. 7.9 - Estensione territoriale 23
Art. 7.10 - Massimale di assicurazione 23
Art. 7.11 - Pluralità di assicurati 24
Art. 7.12 - Vincolo di solidarietà 24
Art. 7.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali 24
Art. 7.14 - Dichiarazioni 24
Art. 7.15 - Altre Assicurazioni 24
Art. 7.16 - Pagamento del Premio 24
Art. 7.17 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente 24
Art. 7.18 - Disdetta in caso di sinistro 24
Art. 7.19 - Notifica di Accettazione 24
Art. 7.20 - Norme di rinvio 25
Art. 7.21 - Calcolo del premio 25
SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI 27

SEZIONE 1 - SCHEDA DI COPERTURA

Contrente:	COMUNE DI ABBADIA SAN SALVATORE Viale Roma, 2 - 53021 Abbadia San Salvatore (SI) P. Iva: 00221400526 PEC: comune.abbadia@postacert.toscana.it
Durata:	Anni 4
Effetto:	Dalle ore 24.00 del 31.12.2026
Scadenza:	Alle ore 24.00 del 31.12.2030
Prima rata:	Alle ore 24.00 del 31.12.2027
Facoltà proroga:	No
Proroga tecnica:	180 giorni
Frazionamento:	Annuale
Massimale per sinistro:	€ 1.000.000,00
Massimale per sinistro che coinvolga più assicurati:	€ 3.000.000,00
Massimale aggregato annuo:	€ 3.000.000,00
Franchigia frontale:	€ 1.000,00
Retroattività:	Illimitata
Postuma:	5 anni
Broker:	Area Broker S.p.A.
Parametro peri il calcolo del premio:	Retribuzioni annue corrisposte al personale € 1.617.000,00
Regolazione del premio:	Non prevista

SEZIONE 2 - DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DEL RISCHIO

Art. 2.1 - Definizioni valide per tutte le Sezioni

Ai fini della presente polizza, valgono le seguenti definizioni, che risultano valide per tutte le sezioni:

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione
Società/Assicuratori:	L'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa
Broker:	Il soggetto incaricato dal Contraente e riconosciuto dalla Società, per la gestione ed esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 109 D. Lgs. 209/2005.
Premio:	La somma dovuta dal Contraente alla Società
Rischio:	La probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono verificarsi
Periodo di assicurazione:	Il periodo di tempo intercorrente tra la decorrenza e la scadenza della copertura assicurativa comprensivo di eventuali proroghe
Somma assicurata o massimale:	L'obbligazione massima della Società
Franchigia:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato
Scoperto:	Parte del danno, liquidato a termini di polizza, espressa in percentuale sull'ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell'Assicurato
Danno:	Qualsiasi pregiudizio suscettibile di valutazione economica
Danni materiali:	Il pregiudizio economico conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte
Danni erariali	Il danno pubblico subito dall'erario, comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali
Perdite patrimoniali:	Il pregiudizio economico che non sia conseguenza di Danni Materiali
Indennizzo o risarcimento:	La somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro
Codice:	Il D. Lgs. 36/2023 e successive modificazioni e integrazioni

Art. 2.2 - Descrizione del rischio

La garanzia della presente polizza è operante per i rischi della responsabilità civile patrimoniale derivante all'Ente nello svolgimento delle sue attività istituzionali, nonché di ogni altra attività esercitata per effetto di leggi, regolamenti, delibere o determinazioni dei propri organi o uffici, presenti e future, comunque ed ovunque svolte e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario.

L'assicurazione ha quindi validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità patrimoniale o, sia diretta sia indiretta o solidale, anche quale committente, organizzatore, promotore o a qualunque altro titolo, potendo l'attività essere svolta direttamente o indirettamente e comportare pertanto il ricorso a prestazioni di soggetti terzi (es.: appaltatori e subappaltatori) con i quali il Contraente/Assicurato non intrattiene rapporti di lavoro subordinato o di parasubordinazione.

L'assicurazione vale altresì per le attività complementari, accessorie, preliminari e conseguenti rispetto a quelle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. Sono pure comprese le attività e/o i servizi svolti da soggetti con cui il Contraente intrattenga rapporti di collaborazione e/o convenzione, ai quali il Contraente partecipi con propri mezzi e/o strumenti e/o personale e/o costi anche se non deliberati con atto specifico.

SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 3.1 - Durata del contratto, periodo di assicurazione

Il contratto ha la durata indicata nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente da formalizzare mediante raccomandata A.R. o PEC da inviare alla Società entro la scadenza, la Società è obbligata a prorogare l'assicurazione una o più volte, alle medesime condizioni economiche e normative in corso - al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto - per un periodo massimo di **180** giorni oltre la scadenza contrattuale.
Per tale periodo di proroga alla Società spetterà un importo di premio per ogni giorno di copertura che non potrà essere superiore a 1/365 del premio annuale di polizza.
La facoltà di proroga tecnica di 180 giorni alle medesime condizioni economiche e normative in corso è sempre obbligatoria per la Società (compresi i casi di recesso dal contratto per qualsiasi motivo).

Art. 3.2 – Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del **90°** giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 Cod. Civ.).
Qualora a seguito dei necessari controlli eseguiti dal Contraente non fosse possibile ottenere entro i predetti **90** giorni la conferma formale della regolarità del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) della Società, a semplice richiesta del Contraente la Società si impegna a prorogare il termine di ulteriori 30 giorni, al fine di completare gli adempimenti. Si applica altresì l'art. 11 comma 6 D. Lgs. 36/2023.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, ed alla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art**.** 1901 Cod. Civ., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga e proroga tecnica.
Qualora le eventuali verifiche effettuate dal Contraente presso l'Agenzia delle Entrate Riscossione, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 40 del 18.01.2008 e della Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 22 del 29/07/2008, evidenziassero un inadempimento a carico della Società, la Società stessa da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi di legge, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 (trenta) giorni di cui all'art. 3 del Decreto sopra citato.
Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agenzia delle Entrate Riscossione ai sensi dell'art. 72 del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 Cod. Civ. nei confronti della Società stessa.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
In caso di premio frazionato, premesso che il premio annuo è indivisibile, la Società concede il frazionamento semestrale del medesimo, senza applicazione di oneri accessori di frazionamento.

Art. 3.3 - Regolazione del premio

Il presente contratto non è soggetto dalla regolazione del premio. Pertanto, lo stesso resta invariato per tutta la durata Contrattuale (premio flat), indipendentemente dal parametro utilizzato per il calcolo del premio – Retribuzioni annue corrisposte al personale - indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA. Si precisa che tale dato corrisponde allo stato di rischio alla data di attivazione della polizza e che tale indicazione viene esplicitata con la sola finalità di consentire la valutazione del rischio ed il conteggio del premio.

Art. 3.4 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e buona fede

In deroga agli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Cod. Civ. si conviene che la mancata o inesatta comunicazione da parte del Contraente o dell'assicurato di circostanze che influiscono o avrebbero potuto influire sulla valutazione del rischio da parte della Società, non comporta la decadenza del diritto all'indennizzo, sempreché l'Assicurato non abbia agito con dolo.
In tal caso la Società rinuncia ad esercitare le azioni di annullamento e di recesso dal contratto ed ha la facoltà di richiedere la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata. Il Contraente ha la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta di sovra-premio proposta, dandone comunicazione alla Società entro 30 giorni. In caso di mancata accettazione ovvero nel caso in cui tale termine sia decorso infruttuosamente, la Società potrà recedere dal contratto nei termini previsti dall'articolo – RECESSO DAL CONTRATTO.

Art. 3.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art. 1897 Cod. Civ.) e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte, entro 60 giorni dalla comunicazione.

Art. 3.6 - Aggravamento del rischio e revisione dei prezzi
Il Contraente è tenuto a dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio (art. 1898 Cod. Civ.). Tuttavia, l'omissione o l'inesatta dichiarazione da parte del Contraente di circostanze eventualmente aggravanti il rischio, così come l'aggravamento del rischio conseguente a disposizioni di leggi, di regolamenti o di atti amministrativi, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo.
Decorsi almeno 12 mesi dall'inizio del contratto, al verificarsi delle ipotesi di aggravamento del rischio di cui sopra che comportino variazione in aumento del premio complessivo superiore al 5%, la Società potrà richiedere motivatamente la revisione del corrispettivo originariamente pattuito nella misura dell'80% della variazione detratta l'alea del 5%, in relazione alla prestazione principale, ai sensi degli artt. 60 e 120 del D. Lgs. 36/2023. La variazione potrà essere altresì richiesta dalla Società, secondo le modalità di cui al presente punto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinino una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio riferiti alle condizioni contrattuali orarie (retribuzioni del personale) per le attività finanziarie e assicurative, secondo gli indici sintetici elaborati dall'ISTAT. Il Contraente, entro 15 giorni, a seguito della relativa istruttoria e tenuto conto delle richieste formulate, decide in ordine alle stesse formulando la propria proposta di revisione. In caso di accordo tra Contraente e Società, si provvederà alla modifica del contratto. Qualora sia pattuito un aumento di premio, il Contraente provvede a corrispondere l'integrazione pari all'ottanta per cento dell'incremento del costo del servizio detratta l'alea del 5 per cento, nei termini di cui al presente punto, a decorrere dalla successiva annualità. In caso di mancato accordo, il Contraente e la Società potranno rescindere il contratto al termine della annualità in corso al momento della proposta di revisione".

Art. 3.7 - Cessazione del rischio
Nel caso di cessazione del rischio durante il periodo assicurativo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società la cessazione medesima; se il rischio cessa nel corso dell'annualità assicurativa, parzialmente o totalmente, la Società rimborserà l'eventuale rateo di premio pagato e non goduto (al netto delle imposte) al Contraente dalla data della predetta comunicazione di cessazione; vice-versa, qualora il premio non fosse stato ancora pagato, il Contraente corrisponderà quanto eventualmente tenuto a pagare alla Società sino alla data di cessazione, ratei e regolazioni comprese.

Art. 3.8 - Recesso dal contratto
A - annuale
Ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo ad ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta tramite raccomandata AR o PEC, da inviarsi all'altra parte almeno 120 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
B - per sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, entrambe le parti possono recedere dal contratto, tramite raccomandata A.R. o PEC, con effetto dalla scadenza del periodo annuo di assicurazione in corso a condizione che il recesso venga inviato all'altra parte almeno 120 giorni prima di tale scadenza.

Nel caso di recesso da parte della Società, per qualsiasi causa, per avere effetto la comunicazione di recesso dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato all'art. STATISTICHE SINISTRI, al fine di consentire al Contraente l'espletamento di una nuova procedura di aggiudicazione per il piazzamento del rischio.

Art. 3.9 - Prova del contratto e modifiche dell'Assicurazione
La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali entro e non oltre 15 giorni dalla data di effetto di ciascun documento.
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 3.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori
Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno fino alla concorrenza di quanto stabilito nel contratto.

Per quanto coperto da assicurazione sia dalla presente polizza sia dalle altre, la Società risponde comunque salva la facoltà di regresso verso gli altri assicuratori.
In deroga al disposto dell'Art. 1910 Cod. Civ., si esonera il Contraente e gli Assicurati dal dare preventiva comunicazione alla Società di eventuali polizze già esistenti e/o quelle che verranno in seguito stipulate sugli stessi rischi oggetto del presente contratto. Il Contraente ha l'obbligo di prestare tale dichiarazione in caso di sinistro, se ne è a conoscenza.

Art. 3.11 - Ispezione delle Cose Assicurate
La Società ha sempre il diritto di visionare atti, documenti, beni o visitare le cose assicurate, previa comunicazione al Broker. Il Contraente e l'Assicurato hanno l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni e informazioni.

Art. 3.12 - Oneri Fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 3.13 - Foro competente e norme applicabili
Per le controversie riguardanti l'applicazione e l'esecuzione della presente assicurazione, è competente, a scelta del Contraente, il foro ove ha sede lo stesso oppure l'assicurato. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.14 - Interpretazione del contratto
Si conviene tra le parti che in caso di interpretazione dubbia delle clausole del presente capitolato, verrà considerata prevalente l'ipotesi interpretativa più estensiva e favorevole all'Assicurato.

Art. 3.15 - Clausola Consip
Il Contraente si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario nel caso in cui il contraente non sia disposto ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.
Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 60 giorni. In caso di recesso verranno rimborsate dalla Società entro 60 giorni dal data del recesso, la parte di premio versato e non goduto al netto delle imposte.

Art. 3.16 - Statistiche sinistri
Entro tre mesi dalla scadenza annuale di polizza ed in ogni caso sei mesi prima della scadenza contrattuale, entro i 30 giorni successivi, la Società, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali, si impegna a fornire al Contraente l'evidenza dei sinistri denunciati a partire dalla data di decorrenza del contratto. Tale elenco dovrà essere fornito in formato digitale editabile (Excel o equipollente), e dovrà riportare per ciascun sinistro:
- numero del sinistro attribuito dalla Società;
- data di accadimento dell'evento e relativa denuncia;
- tipologia dell'evento;
- nominativo del danneggiato, dell'Assicurato e/o della controparte interessata (se del caso);
- stato del sinistro (cautelativo, aperto, liquidato, senza seguito);
- importo liquidato o posto a riserva;
- data definizione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. La Società si impegna a trasmettere l'aggiornamento dei sinistri entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta inviata tramite pec o posta elettronica dal Contraente e/o dal Broker. Le predette statistiche potranno essere richieste anche successivamente alla scadenza della polizza, fino alla definizione di tutte le pratiche.

Nel caso in cui la Società non adempia agli obblighi di fornire i dati sull'andamento del rischio nei modi e nei termini previsti dal presente articolo, ed in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, il Contraente si riserva la facoltà, trascorsi 15 giorni dal primo sollecito, di applicare una penale pecuniaria di € 20,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di € 500,00.

Art. 3.17 - Obbligo sulla tracciabilità dei flussi finanziari
Il Contraente (stazione appaltante), la Società (appaltatore), l'intermediario, nonché ogni altra Impresa a qualsiasi titolo interessata al presente contratto (cd. filiera) sono tenuti ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni ed integrazioni.
I soggetti di cui al paragrafo che precede sono obbligati a comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, anche se in via non esclusiva, alle movimentazioni finanziarie relative al presente contratto, unitamente alle generalità e al codice fiscale dei soggetti abilitati ad operare su tali conti correnti.

Tutte le movimentazioni finanziarie di cui al presente contratto dovranno avvenire – salve le deroghe previste dalla normativa sopra citata - tramite bonifico bancario o postale (Poste Italiane S.p.A.) e riportare, relativamente a ciascuna transazione, il Codice Identificativo di Gara (CIG) comunicato dalla Stazione appaltante.
Il mancato assolvimento degli obblighi previsti dall'art. 3 della citata Legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ. e dell'art. 3, c. 8 della predetta Legge.

Art. 3.18 - Trattamento dei dati
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) - Regolamento UE 2016/679 e successive integrazioni e modifiche, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

Art. 3.19 - Coassicurazione e delega
Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote determinate tra Società ai sensi dell'art. 1911 del Cod. Civ., le stesse devono essere indicate nel riparto allegato alla polizza, ferma restando - in deroga al medesimo articolo 1911 Cod. Civ. - la responsabilità solidale di tutte le Imprese coassicurate nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'assicurazione.
La Società designata Delegataria, dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici per firmare i documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto la firma apposta sui detti documenti dalla società Delegataria li rende validi ad ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.
La Società delegataria, in nome proprio e per conto delle Coassicuratrici indicate nel riparto si impegna a:
- firmare la polizza e gli atti relativi compreso il presente capitolato;
- incassare i premi dell'assicurazione e di qualsiasi titolo oneroso relativo al contratto;
- gestire e liquidare eventuali sinistri;
- ricevere e gestire ogni comunicazione relativa all'assicurazione, ivi incluse quelle relative a proroghe e recesso.

Resta inteso che al pagamento dell'indennizzo, in virtù della disposizione suindicata, sono obbligate solidalmente tutte le Società coassicuratrici, per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 3.20 - Clausola Broker
Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi - dell'assistenza e della consulenza del broker, **Area Broker S.p.A. (Iscrizione RUI: B000197920)** - Filiale di Livorno. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo e di quelle riguardanti le richieste di rimborso franchigia (se previste) - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, con in copia conoscenza il Broker.
Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al
Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno
del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e di eventuali titoli onerosi potrà essere effettuato dal Contraente tramite il Broker designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Cod. Civ., del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del Contraente di corrispondere direttamente i premi.
Il Broker anche in assenza di accordo di collaborazione con la Società ai sensi dell'art 55 Reg Ivass 05/2006, invierà alla Società delegataria, a mezzo pec/telefax le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla richiesta. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
In ragione di detta gestione, al Broker dovranno essere corrisposte, a esclusivo carico della Società delegataria le provvigioni nella misura pari al **10,00**% del premio imponibile.
Tale remunerazione risulta essere parte dell'aliquota riconosciuta dall'Impresa alla propria rete di vendita diretta (ipotesi di spesa o caricamento per oneri distributivi) e non rappresenta un costo aggiuntivo. La Società delegataria dichiara pertanto che tale compenso non costituirà un aumento dei premi per il Contraente.

Art. 3.21 - Embargo e sanzioni
In ogni caso gli Assicuratori non forniranno copertura assicurativa e non saranno tenuti a pagare alcun Indennizzo

né comunque alcuna somma in base alla presente Assicurazione nei casi in cui tale copertura o pagamento possa esporre gli Assicuratori o qualsiasi suo dipendente o collaboratore a sanzioni, o possa comportare violazione di divieti o restrizioni, secondo quanto previsto da risoluzioni delle Nazioni Unite in materia di embarghi e sanzioni economiche o commerciali, o da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

Art. 3.22 - Territorialità e giurisdizione

L'assicurazione riguarda gli eventi che si verificano o i cui effetti debbono essere trattati processualmente in Italia, Città del Vaticano, Repubblica di San Marino, nonché nei Paesi afferenti all'Europa geografica.
Tuttavia, per Pubbliche Amministrazioni che svolgono l'attività anche in Paesi diversi da quelli di cui sopra, l'Assicurazione s'intende operante per gli specifici casi, ma limitatamente alle perdite patrimoniali cagionate a terzi secondo i termini della legge italiana ed esclusivamente in relazione ad attività previste e consentite dal loro contratto di lavoro o specifico mandato.

Art. 3.23 - Clausola di raccordo

Le parti convengono che le garanzie della presente Assicurazione saranno adeguate in conformità alle linee guida ANAC ed ai Decreti ministeriali emanati nel corso della durata della Polizza, come previsto dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii..

SEZIONE 4 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE

Art. 4.1 - Definizioni valide per la sezione Responsabilità Civile Patrimoniale

Ad integrazione dell'art. DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato:	Il Contraente ed il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
Periodo di validità:	Il periodo di assicurazione comprensivo della durata di efficacia retroattiva e ultrattiva della garanzia
Denuncia di sinistro:	La notifica inviata dall'Assicurato alla Società o al Broker del verificarsi di un sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza
Circostanza:	Qualsiasi avvenimento, informazione, fatto o questione che possa ragionevolmente dar luogo a una pretesa risarcitoria nei confronti dell'assicurato
Richiesta di risarcimento e/o circostanze:	▪ qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato che contenga una Richiesta di risarcimento dei danni ▪ domanda giudiziale di condanna al Risarcimento dei danni, anche a seguito di una sentenza definitiva ▪ azione civile di risarcimento danni promossa dalla parte civile nel processo penale nei confronti dell'Amministrazione quale civilmente responsabile ▪ qualsiasi circostanza, compresi avvisi di garanzia e/o mandato di comparizione e/o inviti a dedurre da cui l'assicurato venga a conoscenza che si presuma ragionevolmente possano dare origine ad una richiesta di risarcimento verso lo stesso
Sinistro:	Il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. Il ricevimento di una Richiesta di Risarcimento e/o il manifestarsi di una Circostanza
Società in house (house providing):	Soggetto giuridico che, ancorché distinto dal Contraente, sia legato a quest'ultimo da una relazione organica, garantita dal verificarsi contemporaneamente delle seguenti condizioni: ▪ che l'Ente Contraente svolga un controllo analogo sulla stessa pari a quello esercitato sui propri servizi ▪ che realizzi la parte più importante della propria attività con la Pubblica Amministrazione
Amministratore:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all' Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso
Dipendente:	Qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato e quindi sia a questo collegata da: ▪ rapporto di impiego, cioè il personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro - INAIL e non INAIL ▪ rapporto di servizio, cioè il personale estraneo al Contraente ma inserito a qualsiasi titolo direttamente o indirettamente nell'apparato organizzativo del Contraente stesso L'attività potrà essere svolta anche con la modalità operativa del telelavoro e/o del c.d. lavoro agile (smart working)
Dipendente legale:	Qualsiasi persona, regolarmente qualificata, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma R.D.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e ss.mm.ii. e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato
Dipendente tecnico:	Qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che svolga a titolo esemplificativo e non limitativo le seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti; responsabile unico del progetto; collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione dei documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere); coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico. Sono esplicitamente comprese le attività tecniche previste nel D. Lgs. 36/2023

Collegio dei Revisori:	L'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarità della gestione amministrativa dell'Ente, nominato in base alle norme vigenti di legge e pertanto qualsiasi di queste persone che sia stata, che si trova o sarà collegata all' Assicurato in forza di uno specifico contratto
Responsabilità Civile:	La responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del Cod. Civ. e dell'art. 28 della Costituzione, inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione del diritto soggettivo o dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa
Responsabilità amministrativo contabile:	La responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico
Terzi:	Ogni persona fisica e giuridica diversa dal Contraente/Assicurato, compresa la Pubblica Amministrazione in genere. Sono esclusi da questa nozione: ▪ il Legale rappresentante del Contraente/Assicurato ▪ i Dipendenti e gli Amministratori del Contraente/Assicurato autori dell'Evento Dannoso, nonché i relativi coniuge, convivente more uxorio, genitori, figli e comunque qualsiasi altro parente od affine conviventi
Valori:	A titolo esemplificativo e non limitativo, monete, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi tessera, ticket, fustelle, certificati e carta rappresentante un valore
Retribuzioni annue corrisposte al personale:	Tutto quanto, al netto delle ritenute per oneri previdenziali e contributi assistenziali, il Contraente eroghi ai dipendenti e ai non dipendenti a compenso delle loro prestazioni (a esempio stipendio e altri elementi a carattere continuativo, ma compresa la retribuzione di risultato) come riportato dai libri paga, compresi compensi agli Amministratori nonché le remunerazioni erogate al Segretario e Direttore Generale

Art. 4.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di un evento dannoso di cui l'Ente debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

L'assicurazione comprende inoltre:

a) le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errori, anche professionali, dei propri Amministratori in rapporto di mandato, dei Dipendenti in rapporto di impiego e dei Dipendenti in rapporto di servizio a qualunque titolo e comunque utilizzati;
b) le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
c) le perdite patrimoniali derivanti da atti od omissioni colposi commessi nell'esercizio dell'attività istituzionale da parte di uno o più dei Dipendenti e/o Amministratori che il Contraente abbia dovuto risarcire al terzo danneggiato e si sia prodotta una differenza tra l'ammontare pagato dall'Assicurato e l'ammontare che la Corte dei Conti abbia posto a personale carico del Dipendente o dell'Amministratore responsabile per colpa grave;
d) l'azione diretta della Corte dei Conti per danni erariali nei confronti dei Dipendenti ed Amministratori dell'Assicurato. La presente Assicurazione terrà pertanto indenne l'Assicurato stesso dal pregiudizio economico sofferto qualora, a seguito dell'esercizio del potere riduttivo da parte della Corte, il danno erariale non sia stato interamente risarcito dal diretto/i responsabile/i e la differenza sia stata posta a carico dell'Assicurato.

La copertura assicurativa, anche ai sensi della Legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd. Finanziaria 2008) non deve intendersi comunque operante per le conseguenze della Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile dei Dipendenti e degli Amministratori, con eccezione dei certificati emessi ai sensi dellA SEZIONE 6 - NORME VALIDE PER IL PROGETTISTA INTERNO e della SEZIONE 7 - NORME VALIDE PER IL VERIFICATORE INTERNO che seguono.

Art. 4.3 - Periodo di efficacia dell'assicurazione

A - Periodo di efficacia retroattiva (retroattività)

L'assicurazione è operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società nel corso del periodo di durata della polizza, conseguenti a eventi dannosi verificatisi durante il medesimo periodo ed antecedentemente alla data di stipula del presente contratto per il periodo indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA.

B - Periodo di efficacia ultrattività (postuma)
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute al Contraente / Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva indicato nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi nel periodo di validità dell'Assicurazione.
Qualora risulti che i danni relativi ad un sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione successivamente stipulata da parte dell'Assicurato per gli stessi rischi garantiti con la presente polizza, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale sinistro.
La garanzia postuma sarà comunque sempre operante in caso di fusione / trasformazione / accorpamento in qualsiasi forma con alto Ente Pubblico.

Art. 4.4 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione i danni:
a) verificatisi in relazione a fatti, atti od omissioni derivanti da dolo del Rappresentante Legale del contraente;
b) provocati da inquinamento di qualsiasi genere dell'aria, dell'acqua e del suolo;
c) conseguenti a detenzione ed impiego di sostanze radioattive e comunque connessi con fenomeni di trasmutazioni del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
d) connessi o conseguenti alla circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, per i quali sia obbligatoria l'assicurazione in conformità alle norme di cui al D. Lgs. 209/2005 ss.mm.ii, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
e) connessi o conseguenti a lesioni personali, morte e danneggiamento di cose, salvo quanto disciplinato all'art. RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPEDENTI TECNICI;
f) connessi o conseguenti alla stipulazione e/o mancata stipulazione e/o modifica di assicurazioni nonché al mancato e/o tardivo pagamento dei premi assicurativi;
g) derivanti da attività svolta da taluno dei Dipendenti/Amministratori del Contraente, quali componenti di Consigli di amministrazione o Collegi sindacali, di altri Enti della Pubblica Amministrazione e/o Aziende o Enti privati, salvo quanto precisato disciplinato all'art. ATTIVITA' DI RAPPRESENTANZA E PRESSO AZIENDE DELL'ASSICURATO – PERSONALE DISTACCATO.
h) Derivanti direttamente o indirettamente da guerra (dichiarata e non), invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.

Sono inoltre escluse dall'Assicurazione:
1) le richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia, precedentemente alla data di stipulazione del presente;
2) i danni derivanti dalla presenza e per gli effetti, diretti ed indiretti, di sostanze tossiche di qualsiasi tipo, ivi compresi: amianto/asbesto, funghi, muffa, micotossine, spore o qualsiasi vapore di natura biologica;
3) i danni derivanti, conseguenti, correlati - direttamente o indirettamente - a responsabilità professionale nello svolgimento dell'attività sanitaria;
4) multe, ammende e sanzioni pecuniarie inflitte al Contraente, salvo che siano inflitte a terzi, compresa la Pubblica Amministrazione in genere, a seguito di errore professionale da parte di uno o più Dipendenti o Amministratori dell'Assicurato.

Art. 4.5 - Massimali
L'Assicurazione viene prestata fino alla concorrenza dell'importo massimo per sinistro, per sinistro che coinvolga più Assicurati ed in aggregato annuo, per gli importi indicati nella SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA.
Per i sinistri denunciati alla Società dopo la cessazione del contratto di assicurazione il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato nella scheda di copertura per sinistro e per aggregato annuo.

Art. 4.6 - Deeming Clause
Ove l'assicurato denunci una circostanza in corso di polizza o nel periodo di postuma se applicabile, ogni successiva richiesta di risarcimento o danno che sia conseguenza della circostanza già denunciata sarà considerato come sinistro avvenuto in corso di polizza o nel periodo di postuma (se applicabile), anche se formale richiesta di risarcimento pervenga dopo la scadenza del periodo di assicurazione. Ogni denuncia di circostanza deve contenere la descrizione dettagliata di quanto avvenuto, con indicazione di eventi, fatti, persone coinvolte ed il motivo per cui la circostanza potrebbe dare origine ad una richiesta di risarcimento.

Art. 4.7 - Attività di rappresentanza - Personale distaccato
L'Assicurazione si intende estesa alle richieste di risarcimento derivanti:
a) da incarichi di carattere collegiale e/o commissariale svolti dagli Amministratori e/o Dipendenti dell'Assicurato in rappresentanza dell'Assicurato stesso in altri organi collegiali;
b) da incarichi svolti presso Aziende dell'Assicurato (House providing), purché il rapporto di dipendenza resti in capo

all'Assicurato stesso e siano consuntivate le specifiche retribuzioni;
c) nel caso di distacco temporaneo di personale dipendente del Contraente presso altro Ente appartenente della Pubblica Amministrazione, l'Assicurazione s'intende automaticamente operante per le nuove mansioni.
d) l'attività di commissario di gara del dipendente del Contraente, svolta anche per altre Amministrazioni Pubbliche.

Relativamente al presente articolo devono in ogni caso intendersi sempre esclusi i danni materiali e gli importi che il Contraente sia tenuto a pagare quale propria prestazione contrattuale e le penali contrattuali.

Art. 4.8 - Estensione D. Lgs. 81/2008
L'assicurazione è operante per le responsabilità poste a carico dell'assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli assicurati in funzione di:
- "datore di lavoro", "responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e altre figure previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
- "committente", "responsabile dei lavori", "coordinatore per la progettazione", "coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii, in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

Art. 4.9 - Ecologia e Ambiente
L'assicurazione è operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia e ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore), limitatamente alle perdite patrimoniali conseguenti all'errata interpretazione e/o applicazione di norme e di leggi.
L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di igiene e sanità pubblica, prevenzione medica veterinaria, controllo in materia farmaceutica.

Art. 4.10 - Interruzione o sospensione di attività di terzi
L'Assicurazione di cui alla presente Polizza comprende le Perdite Patrimoniali derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi.

Art. 4.11 - Assunzione e gestione del personale
L'Assicurazione è altresì operante per la responsabilità in capo al Contraente per le sole Perdite Patrimoniali derivanti dall'attività connessa all'assunzione e gestione del personale in applicazione delle norme vigenti e del CCNL. Sono quindi comprese le Perdite Patrimoniali connesse a vertenze di lavoro derivanti da errata applicazione od interpretazione di norme vigenti e del CCNL. Devono comunque intendersi sempre esclusi gli importi che il Contraente sia tenuto ad erogare in forza di una sentenza passata in giudicato e/o di un titolo esecutivo a seguito di accordo extragiudiziale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quanto dovuto al Dipendente al seguito del reintegro per illegittimo licenziamento, il giudizio pensionistico a seguito di sentenza della Corte dei Conti, svolgimento di mansioni superiori al livello di formale inquadramento e conseguimento del diritto alla definitiva assegnazione e alle spettanze maturate. Sono invece comprese tutte le altre Perdite Patrimoniali connesse e correlate al sinistro quali a titolo esemplificativo e non esaustivo rivalutazione di capitali, interessi, spese accessorie, ecc..
La garanzia deve intendersi prestata alle condizioni previste nella SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI.

Art. 4.12 - D. Lgs. 101/2018 ss.mm.ii e GDPR
L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato ai sensi del D. Lgs. 101/2018 ss.mm.ii per perdite patrimoniali e non patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, anche in qualità di Responsabile della protezione dei dati (RPD) o Data Protection Officer (DPO), purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 4.13 - Vincolo di solidarietà esteso
In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà di quanto dovuto dall'Assicurato, per quanto di sua pertinenza fermo il diritto di regresso nei confronti di altri terzi responsabili.

Art. 4.14 - Precisazione per l'attività svolta ai sensi del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii
L'assicurazione è operante per la responsabilità derivante all'assicurato in conseguenza di perdite patrimoniali, connesse allo svolgimento delle procedure di gara ai sensi della normativa vigente.
L'assicurazione è operante per le attività di cui all'art. 63 del D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii esperite dall'Ente qualora lo stesso ricopra la funzione di Soggetto aggregatore.
L'assicurazione comprende altresì l'attività di commissario di gara ed è operante anche per l'attività esperita da un commissario esterno al contraente, ferma restando la possibilità di rivalsa della società nei confronti di tale commissario esterno.

Art. 4.15 - Responsabilità civile professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto dalle precedenti condizioni di polizza si precisa che l'Assicurazione è operante per la Responsabilità civile dell'Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi evento dannoso commesso da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

L'Assicurazione è estesa Danni Materiali connessi all'esercizio dell'attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle "Definizioni" di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
b) geologo;
c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii;
e) Responsabile unico di progetto di cui al D. Lgs. 36/2023;
f) per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese nell'Assicurazione anche le attività di:
 1. "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii;
 2. "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei Lavori" ai sensi del D. Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.

L'Assicurazione comprende anche:

- i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, verificatisi durante l'esecuzione o entro cinque anni dalla loro ultimazione;
- le spese imputabili all'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida sulla stabilità dell'opera, con obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. In caso di disaccordo sull'utilità delle spese suddette o sull'entità di esse, se previsto dalla normativa di legge vigente al momento di applicazione della norma, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;
- le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo la ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inidonea all'uso al quale è destinata. Rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Le estensioni di cui al presente articolo non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico responsabile del danno abbia svolto attività non rientranti nelle sue competenze professionali stabilite dalle leggi, dai regolamenti e dalle norme che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o Amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.
- per i danni materiali comunque coperti dalla polizza di responsabilità civile generale verso terzi dell'Ente, nel qual caso la presente copertura opererà in secondo rischio in differenza di limiti e di condizioni.

Art. 4.16 - Estensione della copertura professionale del Progettista interno di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di progettazione, ai sensi dell'art. 41 e Allegato I.7, del D. Lgs. 36/2023 ed alle condizioni indicate nella SEZIONE 6 - NORME VALIDE PER IL PROGETTISTA INTERNO.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, un distinto certificato specifico per ogni opera redatto secondo la scheda tecnica riportata in calce al presente capitolato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di **48** mesi) e con Massimali separati per ogni progetto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore ad **€ 20.000.000,00.** Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella SEZIONE 6 - NORME VALIDE PER IL PROGETTISTA INTERNO, da applicarsi al valore delle opere.

Art. 4.17 - Estensione della copertura professionale del Verificatore interno di cui al D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii

L'Assicurazione può essere estesa, su richiesta e dietro pagamento del relativo premio addizionale, alla responsabilità derivante ai dipendenti del Contraente incaricati dell'attività di verifica, ai sensi delle norme di cui al D. Lgs. 36/2023 allegato I.7 ed alle condizioni indicate nella SEZIONE 7- NORME VALIDE PER IL VERIFICATORE INTERNO.

Ai fini dell'operatività dell'anzidetta estensione dell'assicurazione gli Assicuratori si impegnano a rilasciare, un distinto certificato specifico per ogni opera redatto secondo la scheda tecnica riportata in calce al presente capitolato, a conferma della validità della copertura per l'intera durata dei lavori (soggetta ad un periodo massimo di **48** mesi) e con Massimali separati per ogni progetto, sempre che il valore della singola opera oggetto di progettazione non sia superiore ad **€ 20.000.000,00.** Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.

Il premio relativo a tali certificati sarà calcolato in base ai tassi lordi indicati nella SEZIONE 7 - NORME VALIDE PER IL VERIFICATORE INTERNO, da applicarsi al valore delle opere.

Art. 4.18 - Custodia titoli e beni richiesta ai sensi di Legge

Ai sensi dell'art. 5 del DPR 137/2012, l'Assicurazione comprende le perdite patrimoniali conseguenti alla perdita, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli, somme di denaro e valori ricevuti in deposito dal personale soggetto a tale obbligo, anche se derivanti da furto, rapina, estorsione ed incendio.

Art. 4.19 - Attività di Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile del servizio finanziario

La garanzia di cui alla presente polizza comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi in relazione alla responsabilità civile che possa insorgere a carico dell'Assicurato in conseguenza di violazioni degli obblighi previsti dalla L. 190/2012 e dal D. L. 174/2012, commesse da soggetti di cui l'Assicurato stesso deve rispondere nelle loro funzioni di:

- Responsabile della prevenzione della corruzione nell'adozione del piano triennale e del suo mantenimento prestazionale ai fini di trasparenza, prevenzione e contrasto della corruzione;
- Responsabile del servizio finanziario nelle fasi di controllo della regolarità contabile, controllo di gestione e controllo degli equilibri di bilancio.

Art. 4.20 - Attività dipendenti legali

L'assicurazione comprende la copertura della Responsabilità Civile derivante al Contraente per Perdite Patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di atti od omissioni, di cui debba rispondere a norma di legge, commessi da qualsiasi Dipendente abilitato a prestare attività per l'Ente Contraente in qualità di Dipendente Legale come definito in polizza.

Art. 4.21 - Levata protesti

L'Assicurazione è estesa alle Perdite Patrimoniali cagionate a terzi nell'esercizio delle funzioni inerenti all'attività di levata protesti.

La garanzia comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

a) smarrimento, distruzione o deterioramento degli atti e/o documenti purché non derivanti da incendio, furto o rapina;
b) errata modifica e/o errata individuazione della persona cui elevare il protesto e/o errato inserimento nel bollettino/registro dei protesti medesimi;
c) sanzioni di natura fiscale, multe e ammende inflitte ai legittimi possessori dei titoli protestati per errori imputabili all'Assicurato stesso.

Art. 4.22 - Perdite patrimoniali derivanti dall'utilizzo degli strumenti di firma elettronica avanzati

La garanzia comprende le perdite patrimoniali cagionate a terzi nell'erogazione di soluzioni di firma elettronica, o grafometrica, di cui al Codice Amministrazione Digitale D. Lgs. 82/2005, D. Lgs. 235/2010, DPCM 22/02/2013 e ss.mm.ii..

SEZIONE 5 - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE E LIQUIDAZIONI DEI SINISTRI

Art. 5.1 - Denuncia del sinistro e relativi obblighi

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve dare avviso scritto, anche a mezzo pec o raccomandata, alla Società alla quale è assegnata la Polizza oppure al broker indicato in Polizza, entro 30 (trenta) giorni da quando il settore o l'ufficio competente è venuto a conoscenza del verificarsi di una delle condizioni descritte alla definizione di richiesta di risarcimento e/o circostanza.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 del Cod. Civ.).

Art. 5.2 - Gestione delle vertenze di danno – spese legali

A - Vertenze di responsabilità civile

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso con l'assenso dell'Assicurato.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1917 Cod. Civ., entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse, fermo restando il limite di un quarto del massimale di cui sopra.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa designati. Tuttavia, la Società acconsentirà a nominare Legali e Tecnici di fiducia dell'Assicurato su motivata richiesta di quest'ultimo. I costi delle persone così nominate si aggiungono a quelli dei Legali e Tecnici designati dalla Società e sono a carico di quest'ultima nei limiti stabiliti dal presente articolo. La Società, entro 30 giorni dalla comunicazione da parte dell'Assicurato della volontà di avvalersi di propri legali e/o tecnici, dovrà comunicare per iscritto l'eventuale proprio dissenso. Ciò stabilito, la Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato; pertanto, rimborserà le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati nel caso che l'Assicurato stesso abbia dovuto direttamente provvedere ai fini di rispettare le scadenze processuali previste.
In caso di definizione transattiva del danno e ferma ogni altra condizione di polizza, l'Assicurato potrà continuare a proprie spese la gestione delle vertenze fino ad esaurimento di ogni grado di giudizio, anche se successivo a quello in cui si trova al momento dell'avvenuta transazione. La Società deve in ogni caso evitare qualsiasi pregiudizio alla difesa dei diritti dell'Assicurato, restando comunque obbligata fino all'importo convenuto in occasione della predetta definizione transattiva.

B - Vertenze davanti al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato

Fermo quanto considerato al punto A), la Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze per resistere ad azioni di responsabilità avanti il Giudice amministrativo.
La presente garanzia è operante solo nel caso di effettiva richiesta di risarcimento, sia che la stessa venga formulata nei confronti dell'Assicurato fin dall'apertura del procedimento, sia che essa venga successivamente formalizzata.

La Società non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 5.3 - Sinistri in serie

Ai fini della presente polizza, le Richieste di risarcimento derivanti da un singolo Evento Dannoso saranno considerate alla stregua di un una singola richiesta di risarcimento, anche se avanzate in tempi diversi ed anche nel caso la presente polizza fosse cessata.
In caso di sinistro in serie, la data della prima denuncia di sinistro sarà considerata come data di tutte le richieste, anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'Assicurazione.

Art. 5.4 - Franchigia frontale

Si conviene fra le parti che l'assicurazione di cui alla presente polizza si intende prestata con applicazione di una franchigia frontale, il cui ammontare viene indicato SEZIONE 1 – SCHEDA DI COPERTURA, fatti salvi i casi di specifiche garanzie per le quali nella medesima sezione venga previsto un importo minimo non indennizzabile od una franchigia di ammontare diversi.
L'eventuale franchigia dovrà restare a carico del Contraente senza che essa possa, sotto pena di decadenza del diritto al risarcimento, farla assicurare da altra Società.

SEZIONE 6 - NORME VALIDE PER IL PROGETTISTA INTERNO

Art. 6.1 - Definizioni valide per la Sezione del progettista interno

Ad integrazione dell'art. DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato:	Le persone fisiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante
Affidatario:	Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici
Committente:	La Stazione Appaltante
Esecutore dei lavori:	Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori
Lavori:	Le attività così come definite dal art. 3 del Codice
Direttore dei lavori:	Il soggetto di cui art. 114, del Codice
Certificato:	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa Scheda Tecnica
Certificato di collaudo provvisorio:	Il documento di cui all'art. 116, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice
Certificato di regolare esecuzione:	Il documento di cui all'art. 116, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice
Evento dannoso:	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Gravi difetti costruttivi:	Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Luogo di esecuzione delle opere:	Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Maggiori costi:	I costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale
Notifica di accettazione:	Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione e/o il conferimento dell'incarico di progettazione e le relative specifiche tecniche
Nuove spese di progettazione:	Gli oneri di nuova progettazione, nella misura massima del costo iniziale della progettazione, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la nuova progettazione ad altri progettisti anziché al progettista originariamente incaricato
Opere:	Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica
Opere preesistenti:	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
Progettista dei lavori:	Il pubblico dipendente, abilitato ai sensi delle vigenti normative e incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare
Scheda Tecnica:	La scheda annessa ad ogni Certificato nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della copertura assicurativa

Art. 6.2 - Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali e i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di progettazione dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, comprese le nuove spese di progettazione e/o i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante in conseguenza di errori od omissioni nella redazione del progetto da parte dell'Assicurato o dei professionisti della cui opera egli si avvale.

La copertura è operante altresì per i danni contrattuali verso l'Amministrazione sia extracontrattuali verso terzi, ivi compresi quelli derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile (colpa grave) in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59 (cd. Finanziaria 2008).

Art. 6.3 - Efficacia della garanzia

L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del relativo Certificato.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti a errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.

Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula del Certificato.

Art. 6.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

a) l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
c) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 6.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

a) tutti i danni derivanti da condotte non direttamente connesse all'attività professionale oggetto dell'incarico;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
h) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
i) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
j) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
k) imputabili agli organi direttivi della Stazione Appaltante;
l) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
m) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 6.6 - Rischio cyber

Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:

1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
2) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
4) utilizzo di cripto valute;

5) violazione della Privacy e dei Dati;
6) violazione del Sistema Informatico;
7) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - uso di Internet o intranet;
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Art. 6.7 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
a) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente. È obbligo dell'Assicurato / Contraente comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella scheda Tecnica;
b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori;
c) qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Nel caso in cui il termine dei lavori assicurati, sia successivo alla scadenza della polizza RC Patrimoniale in base alla quale il certificato è stato messo, la Società si obbliga a garantire la copertura del rischio dedotto nel certificato per l'intero periodo richiesto. In tal caso è prevista la facoltà di emissione di un contratto separato alle medesime condizioni normative e di premio della presente copertura.

Art. 6.8 - Proroga dell'assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. DURATA DELL'ASSICURAZIONE della presente Sezione, l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni in corso, anche se la polizza RC Patrimoniale risulta cessata.
Tale proroga dovrà essere concessa anche in caso di cessazione della polizza base.

Art. 6.9 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 6.10 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica. Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.
L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Società per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 6.11 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. MASSIMALE DI ASSICURAZIONE della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 6.12 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 6.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 6.14 - Dichiarazioni
L'Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l'Assicurato è abilitato ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) ove rilasciate con dolo.

Art. 6.15 - Altre Assicurazioni
Salvo diversa disposizione di legge la presente copertura assicurativa opererà a primo rischio, ovvero fino all'esaurimento del massimale rispetto ad eventuali altre polizze aventi oggetto affine stipulate dal contraente o dall'assicurato.
Nel caso tale altra assicurazione sia prestata sempre dalla Società o dal gruppo della Società, l'impegno massimo sarà comunque quello del massimale più altro tra le polizze stipulate. Il presente certificato coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento fino ad esaurimento del ¼ del massimale anche laddove un'altra polizza di Assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Art. 6.16 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda Tecnica, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 del Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il termine temporale concesso per il pagamento del premo deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, appendici di proroga e/o eventuali rate successive.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Art. 6.17 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro **30** giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di Errori ed omissioni del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile ad Errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.
L'assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato e/o al Contraente.

Art. 6.18 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 6.19 - Notifica di Accettazione
Come previsto all'art. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO / CONTRAENTE della presente Sezione, per ogni progetto il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica, prima dell'inizio dei lavori.

Art. 6.20 - Norme di rinvio
Per quanto non diversamente normato in questa Sezione si rimanda alle condizioni previste nella SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Art. 6.21 - Elementi per il conteggio del premio
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente sezione di polizza sarà calcolato in base ai tassi lordi di seguito indicati, a seconda della durata dei lavori, da applicarsi al valore delle opere:

Durata lavori	Tasso lordo
Fino a 12 mesi	0,60 pro-mille
Da 12 a 24 mesi	0,80 pro-mille
Da 24 a 36 mesi	1,20 pro-mille

Da 36 a 48 mesi	1,50 pro-mille

Valore massimo di ogni singola opera: € 20.000.000,00
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Si precisa che viene comunque previsto un premio minimo lordo per ciascun Certificato corrispondente ad € 250,00.
I premi sopra indicati risultano validi anche nel caso l'attività sia svolta da due o più soggetti.

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente

SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE

1	**Contraente:**	
	Indirizzo:	
	Codice Fiscale/Partita IVA:	
2	**Assicurato (il progettista dipendente Pubblico):**	
	Codice Fiscale:	
3	**Descrizione Opera:**	
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico:	
	Luogo di esecuzione dei lavori:	
	Data prevista inizio lavori:	
	Data prevista fine lavori:	
	Costo complessivo previsto per l'opera:	
4	**Data inizio copertura assicurativa:**	
	Data cessazione copertura assicurativa:	
	Somma assicurata:	

SEZIONE 7 - NORME VALIDE PER IL VERIFICATORE INTERNO

Art. 7.1 - Definizioni valide per la Sezione del verificatore interno

Ad integrazione dell'art. DEFINIZIONI VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI, ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni:

Assicurato:	Le persone fisiche specificate nei singoli Certificati e/o la struttura tecnica della Stazione Appaltante
Affidatario:	Il soggetto a cui sono affidati gli appalti di lavori pubblici
Committente:	La Stazione Appaltante
Esecutore dei lavori:	Il soggetto, al quale sono stati affidati i lavori
Lavori:	Le attività così come definite dal art. 3 del Codice
Direttore dei lavori:	Il soggetto di cui art. 114, del Codice
Certificato:	Il documento che attesta la copertura assicurativa per l'opera di cui alla relativa Scheda Tecnica
Certificato di collaudo provvisorio:	Il documento di cui all'art. 116, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice
Certificato di regolare esecuzione:	Il documento di cui all'art. 116, del Codice attestante l'avvenuto collaudo dei lavori, da effettuarsi nei modi e termini previsti dal Codice
Evento dannoso:	Il fatto, l'atto, l'errore, l'omissione, o il ritardo da cui scaturisce la richiesta di risarcimento
Gravi difetti costruttivi:	Quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente
Luogo di esecuzione delle opere:	Il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica - nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate
Maggiori costi:	I costi e gli oneri che la Stazione Appaltante deve sopportare per l'esecuzione dell'intervento a causa dell'errore o omissione progettuale
Notifica di accettazione:	Atto mediante il quale il Contraente e/o l'Assicurato notificano alla Società l'accettazione e/o il conferimento dell'incarico di verifica e le relative specifiche tecniche
Nuove spese di verifica:	Gli oneri sostenuti per la nuova attività di verifica, nella misura massima del costo iniziale, sostenuti dalle stazioni appaltanti qualora, per motivate ragioni, affidino con le procedure previste dal D. Lgs. 36/2023 ss.mm.ii., la nuova attività di verifica ad altri professionisti anziché al verificatore originariamente incaricato
Opere:	Le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica
Opere preesistenti:	Opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati
Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata:	Le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche
Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata:	Le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile
Verificatore:	Il pubblico dipendente, abilitato ai sensi delle vigenti normative e incaricato della verifica del progetto
Attività di verifica:	L'attività - di cui al D. Lgs. 36/2023 Allegato I.7 art. 37, 42 e 43 - affidata dalla Stazione appaltante a un Verificatore per attestare la loro conformità alla normativa, prima dell'inizio delle procedure di affidamento nel caso di progetti redatti a cura della Stazione appaltante o prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori nel caso di progetti redatti dall'offerente;
Scheda Tecnica:	La scheda annessa ad ogni Certificato nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della copertura assicurativa

Art. 7.2 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a risarcire a terzi per le Perdite Patrimoniali e i Danni Materiali causati a seguito di errori od omissioni, anche delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere, nello svolgimento dell'attività di verifica, così come disciplinata dalla vigente normativa, del mancato rilievo di errori e omissioni nel progetto dell'Opera indicata in ciascuna Scheda Tecnica, che ne pregiudichino in tutto o in parte la realizzabilità o la sua utilizzazione. Sono altresì comprese le spese sostenute per l'espletamento della nuova attività di verifica e/o i maggiori costi sostenuti dalla Stazione Appaltante sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelle che avrebbe sostenuto qualora l'Assicurato avesse riconosciuto il progetto come affetto da errori od omissioni. Si precisa che l'Assicurazione comprende altresì le spese imputabili all'Assicurato, limitatamente ai soli errori od omissioni non intenzionali nell'attività di verifica della progettazione, per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell'Opera, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di ottenere il consenso scritto degli Assicuratori.
La copertura è operante altresì per i danni contrattuali verso l'Amministrazione sia extracontrattuali verso terzi, ivi compresi quelli derivanti da Responsabilità Amministrativa e della Responsabilità Amministrativo-Contabile (colpa grave) in deroga alla Legge 244/2007, art. 3, comma 59.

Art. 7.3 - Efficacia della garanzia
L'Assicurazione vale per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e comunicate agli Assicuratori per la prima volta nel corso del periodo di validità della Certificato, a condizione che tali richieste siano relative a fatti posti in essere successivamente alla data di affidamento della progettazione e che non siano state ancora presentate all'Assicurato alla data di decorrenza del relativo Certificato.
L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate agli Assicuratori fino alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ma in ogni caso non oltre i 12 mesi successivi alla scadenza del Certificato, e purché le richieste di risarcimento siano afferenti a errori od omissioni posti in essere dall'Assicurato durante il periodo compreso tra la data di affidamento della progettazione e la data di scadenza del Certificato.
Agli effetti di quanto disposto dagli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ., l'Assicurato dichiara di non avere ricevuto alcuna richiesta di risarcimento, né di essere a conoscenza di alcun elemento che possa far supporre il sorgere dell'obbligo di risarcimento, per fatto a lui imputabile, al momento della stipula del Certificato.

Art. 7.4 - Condizioni di validità dell'assicurazione
La presente copertura non è efficace nel caso in cui:
d) l'attività di progettazione e verifica dell'opera vengano affidate con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
e) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
f) i lavori oggetto dell'attività di verifica siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:
a) tutti i danni derivanti da condotte non direttamente connesse all'attività professionale oggetto dell'incarico;
b) conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
d) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
e) derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività;
f) errori od omissioni imputabili all'Assicurato a titolo di dolo accertato con provvedimento definitivo dell'autorità competente;
g) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'assicurato e non direttamente derivanti dalla legge;
h) conseguenti a furto, rapina, incendio, smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato;
i) conseguenti ad attività di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese;
j) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato;
k) imputabili agli organi direttivi della Stazione Appaltante;

l) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer;
m) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilità;
n) conseguenti a mancata esecuzione o a esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi;
o) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.

Art. 7.6 - Rischio cyber
Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a:
8) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software;
9) indisponibilità di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati;
10) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2);
11) utilizzo di cripto valute;
12) violazione della Privacy e dei Dati;
13) violazione del Sistema Informatico;
14) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprietà intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a:
 - uso di Internet o intranet;
 - trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni;
 - computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.);
 - uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet;
 - qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet.

Art. 7.7 - Durata dell'assicurazione
L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:
d) decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente. È obbligo dell'Assicurato / Contraente comunicare eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nella scheda Tecnica;
e) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24.00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori;
f) qualora, per cause non imputabili al verificatore, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Società rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Nel caso in cui il termine dei lavori assicurati, sia successivo alla scadenza della polizza RC Patrimoniale in base alla quale il certificato è stato messo, la Società si obbliga a garantire la copertura del rischio dedotto nel certificato per l'intero periodo richiesto. In tal caso è prevista la facoltà di emissione di un contratto separato alle medesime condizioni normative e di premio della presente copertura.

Art. 7.8 - Proroga dell'assicurazione
Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. DURATA DELL'ASSICURAZIONE della presente Sezione, l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Società si impegna a concedere alle condizioni in corso, anche se la polizza RC Patrimoniale risulta cessata.
Tale proroga dovrà essere concessa anche in caso di cessazione della polizza base.

Art. 7.9 - Estensione territoriale
L'assicurazione vale per gli incarichi di verifica relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della Legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Art. 7.10 - Massimale di assicurazione
Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella SCHEDA TECNICA ed è determinato in relazione all'importo del valore dell'opera. Tale massimale:
- non può essere inferiore al 5 per cento del valore dell'opera, con il limite di € 500.000,00 per lavori di importo inferiore alla soglia stabilita dall'articolo 14 del D. Lgs. 36/2023;
- non può essere inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori, con il limite di € 1.500.000,00, nel caso di lavori di importo pari o superiore alla già menzionata soglia. Per opere di particolare complessità può essere richiesto un massimale superiore a € 1.500.000,00 fino al 20 per cento dell'importo dei lavori con il limite di € 2.500.000,00.

Art. 7.11 - Pluralità di assicurati
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. MASSIMALE DI ASSICURAZIONE della presente Sezione resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra loro.

Art. 7.12 - Vincolo di solidarietà
In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 7.13 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali
La Società può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 7.14 - Dichiarazioni
L'Assicurato/Contraente dichiara che:
a) l'Assicurato è abilitato ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di verifica;
b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.) ove rilasciate con dolo.

Art. 7.15 - Altre Assicurazioni
Salvo diversa disposizione di legge la presente copertura assicurativa opererà a primo rischio, ovvero fino all'esaurimento del massimale rispetto ad eventuali altre polizze aventi oggetto affine stipulate dal contraente o dall'assicurato.
Nel caso tale altra assicurazione sia prestata sempre dalla Società o dal gruppo della Società, l'impegno massimo sarà comunque quello del massimale più altro tra le polizze stipulate. Il presente certificato coprirà i Costi di difesa traenti origine da una Richiesta di risarcimento fino ad esaurimento del ¼ del massimale anche laddove un'altra polizza di Assicurazione imponga ad un Assicuratore un obbligo di difesa contro tale Richiesta di risarcimento.

Art. 7.16 - Pagamento del Premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato nella Scheda Tecnica, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 del Cod. Civ., avvenga entro i **90** giorni successivi. In caso contrario l'assicurazione avrà effetto dalle ore 24.00 del giorno di pagamento.
Il termine temporale concesso per il pagamento del premo deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, appendici di proroga e/o eventuali rate successive.
I premi potranno essere pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.

Art. 7.17 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente
In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Società, entro **30** giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.
In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi delle norme vigenti in merito al manifestarsi di Errori ed omissioni nell'attività di verifica del progetto esecutivo e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori sempre riconducibile ad Errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza.
L'Assicurato presta previamente assenso affinché il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Società direttamente al danneggiato e/o al Contraente.

Art. 7.18 - Disdetta in caso di sinistro
Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 7.19 - Notifica di Accettazione
Come previsto all'art. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO / CONTRAENTE della presente Sezione, per ogni progetto il Contraente e/o l'Assicurato dovranno notificare alla Società, anche per il tramite del Broker, ai fini dell'attivazione

della copertura assicurativa i dati richiesti nella scheda tecnica, prima dell'inizio dei lavori.

Art. 7.20 - Norme di rinvio
Per quanto non diversamente normato in questa Sezione si rimanda alle condizioni previste nella SEZIONE 3 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE.

Art. 7.21 - Calcolo del premio
Il Premio per ciascun Certificato che verrà emesso alle condizioni di cui alla presente sezione di polizza sarà calcolato in base ai tassi lordi di seguito indicati, a seconda della durata dei lavori, da applicarsi al valore delle opere:

Durata lavori	**Tasso lordo**
Fino a 12 mesi	0,50 pro-mille
Da 12 a 24 mesi	0,80 pro-mille
Da 24 a 36 mesi	1,10 pro-mille
Da 36 a 48 mesi	1,50 pro-mille

Valore massimo di ogni singola opera: € 20.000.000,00
Nel caso in cui l'importo complessivo dell'Opera oggetto del Certificato e/o la durata siano superiori, il tasso applicato sarà comunicato dalla Società.
Si precisa che viene comunque previsto un premio minimo lordo per ciascun Certificato corrispondente ad € 250,00.
I premi sopra indicati risultano validi anche nel caso l'attività sia svolta da due o più soggetti.

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente

SCHEDA TECNICA PER LA COPERTURA ASSICURATIVA DI RESPONSABILITA' CIVILE PROFESSIONALE DEL DIPENDENTE PUBBLICO INCARICATO DELLA VERIFICA DI PROGETTO

1	**Contraente:**	
	Indirizzo:	
	Codice Fiscale/Partita IVA:	
2	**Assicurato (Verificatore dipendente Pubblico):**	
	Codice Fiscale:	
3	**Descrizione Opera:**	
	Data di accettazione dell'incarico e/o conferimento dell'incarico:	
	Luogo di esecuzione dei lavori:	
	Data prevista inizio lavori:	
	Data prevista fine lavori:	
	Costo complessivo previsto per l'opera:	
4	**Data inizio copertura assicurativa:**	
	Data cessazione copertura assicurativa:	
	Somma assicurata:	

SEZIONE 8 - MASSIMALI, LIMITI DI INDENNIZZO E FRANCHIGIE/SCOPERTI

Art.	Denominazione	Franchigie e/o scoperti per sinistro	Limiti di indennizzo per sinistro ed anno
4.12	Assunzione e gestione del personale	Franchigia di polizza	€ 500.000,00

Scomposizione del premio:

Premio annuo imponibile	€
Imposte	€
Premio lordo annuo	€

L'ASSICURATO

Firmato digitalmente

LA SOCIETÀ

Firmato digitalmente